



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

N. 1012/16 PROT. USC.

NOLA, 4 MARZO 2016

OGGETTO: Integrazione alle linee-guida in materia di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella l. n. 162/2014 di cui al provvedimento Prot. n. 752/2015/U del 16/2/2015

-
- > **Al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense
di Nola**
 - > **Al Dirigente Amministrativo
Sede**
 - > **Al Funzionario responsabile della segreteria affari civili
Sede**

E, p.c.:

- > **Al Presidente del Tribunale
Sede**
- > **Ai Sost. Procuratori dell'Ufficio
Sede**

Com'è noto, il D. L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto anche nella delicata materia del diritto di famiglia procedure volte alla degiurisdizionalizzazione dei procedimenti e all'espansione degli spazi di autonomia privata.

In particolare – come pure è noto - la riforma legislativa ha creato il nuovo istituto della cd. *negoziazione assistita*, che il decreto legge prevedeva fosse azionabile solo in caso di assenza di figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti e che, invece, la legge di conversione ha esteso anche ai casi di presenza di figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti (o situazioni assimilate).

Nell'ambito della funzione e dell'intervento che il legislatore ha assegnato al Pubblico Ministero, questo Ufficio ha formulato con il provvedimento indicato in oggetto un prospetto che consentisse la «*corretta instaurazione, presso quest'Ufficio, delle relative procedure*».

Ciò, si ricorda, non tanto al fine di «*agevolare il lavoro della segreteria preposta alla ricezione della domanda nonché del magistrato designato per l'emissione dei provvedimenti richiesti*» mediante l'individuazione di prassi applicative uniformi «*per*

casi contraddistinti dai medesimi presupposti», quanto soprattutto per rendere fruibili nel modo più efficiente agli utenti gli istituti di nuova introduzione e di rendere più snello il lavoro del Foro.

Ciò premesso, va rilevato che l'applicazione concreta dell'istituto ha evidenziato nella prassi un frequente inconveniente che ha comportato in molte occasioni una pronuncia di irricevibilità della domanda: e ciò, nonostante l'ufficio abbia adottato la prassi di invitare i legali a integrare la documentazione presentata laddove essa apparisse già alla immediata e prima verifica incompleta (ciò appunto al fine di evitare pronunce di inammissibilità o di irricevibilità). E' però avvenuto a volte che anche questa prassi non abbia prodotto i risultati sperati, ed abbia invece comportato incomprensioni e ritardi, a danno delle parti interessate.

È perciò necessario specificare espressamente, a integrazione delle linee guida già adottate in precedenza, che all'accordo depositato deve essere allegata la *convenzione di negoziazione assistita*, debitamente sottoscritta dalle parti e datata, contenente tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del capo II della legge n. 162/14 (va ricordato che la maggioranza della dottrina propende per l'inefficacia dell'accordo, quando preceduta da convenzione nulla – ed ancor più se inesistente, com'è ovvio -: non è questa la sede per affrontare la natura delle conseguenze di tale situazione, che quest'Ufficio intende invece prevenire).

Tra i suddetti requisiti si evidenzia quello di cui alla lettera a) del comma 2, (*«la convenzione deve precisare: a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi ...»*); l'articolo 4, inoltre, stabilisce che *«la certificazione del mancato accordo è certificata dagli avvocati designati»*.

Già nel provvedimento citato in oggetto questo Ufficio aveva esplicitamente indicato - in relazione alla *“prima tipologia”* di accordo per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3, L. 104/1992, oppure economicamente non autosufficienti - che *«la procedura [...] deve essere preceduta dalla conclusione, in forma scritta, di un'apposita convenzione tra le parti che deve essere stipulata con l'assistenza degli avvocati»* e che *«Nel corpo della convenzione, si darà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e che le hanno informate della possibilità di accedere alla mediazione familiare»*.

Tali indicazioni valgono anche per la procedura della seconda tipologia, applicabile in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, per la quale sono state richiamate le precedenti.

Il legislatore ha previsto, nel disciplinare l'istituto, un negozio complesso a formazione progressiva, in cui ciascuno degli atti (la convenzione e l'accordo e gli

incontri tra l'una e l'altro) non è da qualificarsi come mero formalismo ma come sostanziale, precisa scansione di momenti di riflessione, confronto e raggiungimento dell'accordo su materia che involve una vasta gamma di interessi privati e pubblici.

Scansione e successione di momenti diversi, temporalmente e funzionalmente, che non può esser ridotta e semplificata ad (o sostituita da) un unico momento volitivo, per quanto complessa ed articolata sia la sua manifestazione.

È dunque indispensabile che la domanda tesa alla pronuncia del pubblico ministero (autorizzazione o nulla osta) sia corredata della copia della convenzione che precede l'accordo vero e proprio.

Con la presente nota, quest'Ufficio confida di avere contribuito a fare ulteriormente chiarezza sulle problematiche applicative dell'istituto come si sono manifestate, ribadendo in ogni caso la propria disponibilità a valutare ogni utile spunto verrà offerto da parte degli interessati, destinatari del presente atto.

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PAOLO MANCUSO**

